


XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3980

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia culturale fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica di Malta, il Montenegro, la Repubblica del Senegal, Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia

(Nuovo testo)

N. 500 – 8 marzo 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3980

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia culturale fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica di Malta, il Montenegro, la Repubblica del Senegal, Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia

(Nuovo testo)

N. 500 – 8 marzo 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 – \(\subseteq\) bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI - Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA 4
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI NELL'AMBITO DELLA CULTURA, ARTE E PATRIMONIO, FATTO A DUBAI IL 20 NOVEMBRE 2012 6
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA IN
MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE, FATTO A ROMA IL 19 DICEMBRE 2007 9
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DEL MONTENEGRO, FATTO A PODGORICA IL 26 SETTEMBRE 2013 14
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, FATTO A ROMA IL 17 FEBBRAIO 2015 18
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA
COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A BRATISLAVA IL 3
LUGLIO 2015 22
ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, FATTO A ROMA L'8 MARZO 2000 - 26
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA 31
CODEDTUDA EINANIZIADIA

Informazioni sul provvedimento:

di merito

Gruppo:

Relazione tecnica:

Parere richiesto:

Destinatario:

Oggetto:

A.C. 3980 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Titolo: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 Iniziativa: governativa in prima lettura alla Camera Commissione III (Affari esteri) di merito: Relatore per la Commissione Fedi

nuovo testo

PD

presente

alla III Commissione

in sede referente

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Accordi:

- Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;
- Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;
- Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;
- Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;
- Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;
- Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Il testo all'esame è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione, in sede referente, da ultimo nella seduta del 23 febbraio 2017.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi che presentano profili di carattere finanziario.

Il testo è corredato di relazione tecnica. Rispetto al testo originario del disegno di legge, la III Commissione ha soppresso il riferimento alla ratifica di un Accordo con la Repubblica Ceca e ha aggiornata la decorrenza degli oneri quantificati dal provvedimento, posticipandoli di un anno rispetto alle previsioni iniziali.

La relazione tecnica risulta dunque utilizzabile per la verifica delle quantificazioni.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Oneri complessivi	2017	2018	a decorrere dal 2019
Art. 3, commi 1-6,	1.421.116	1.421.116	1.449.996
disegno di legge di			
ratifica			

(euro)

Oneri riferiti ai singoli accordi	2017	2018	a decorrere dal 2019
Accordo Italia-EAU del 20 novembre 2012	185.986	185.986	189.826
Accordo Italia-Malta del 19 dicembre 2007	225.020	225.020	227.840
Accordo Italia– Montenegro del 26 settembre 2013	153.700	153.700	155.260
Accordo Italia-Senegal del 17 febbraio 2015	257.630	257.630	265.670
Accordo Italia-Repubblica Slovacca del 3 luglio 2015	389.860	389.860	394.960
Accordo Italia-Repubblica Slovena dell'8 marzo 2000	208.920	208.920	216.440

Il testo originario, in conformità alla relazione tecnica, riferiva gli oneri agli anni 2016, 2017, e a decorrere dal 2018.

Il testo modificato dalla Commissione di merito aggiorna il periodo temporale di riferimento come indicato nella precedente scheda.

Nel corso della presente Nota, l'esame della relazione tecnica prenderà a riferimento le annualità del testo originario.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica distingue per ciascuno Accordo, tra "oneri valutati" e oneri ricondotti invece a limiti massimi di spesa. Tuttavia, il testo dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nella formulazione risultante dall'esame svolto presso la Commissione di merito, prevede esclusivamente autorizzazioni di spesa. In proposito appare dunque necessario un chiarimento al fine di verificare se le spese derivanti dagli Accordi possono effettivamente essere ricondotte in via integrale entro limiti massimi di spesa.

Sul punto si rinvia alla parte relativa all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012

Le norme dell'Accordo prevedono:

- l'indicazione dell'obiettivo dell'Accordo, individuato nella promozione della comprensione delle rispettive eredità culturali e della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue (articolo 1);
- la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme artistiche, attraverso reciproche partecipazioni a eventi rilevanti, nonché scambi di esposizioni del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi (articolo 2);
- il sostegno della cooperazione tra le istituzioni e le associazioni culturali che in entrambi i Paesi si vedranno riconosciuto il trattamento più favorevole (articolo 3);
- lo scambio di informazioni, libri e banche dati tra archivi e biblioteche di entrambi i Paesi, nonché visite reciproche di esperti del settore (articolo 4);
- la collaborazione nella prevenzione del contrabbando di opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e di altro materiale storico tutelato dalla normativa sulla proprietà intellettuale (articolo 5);
- l'incoraggiamento della cooperazione nei settori della catalogazione e della gestione dei rispettivi patrimoni artistici, prevedendo a tale fine l'organizzazione di conferenze, seminari e ricerche congiunte anche con la messa a disposizione di strutture comuni alle missioni di entrambi i Paesi (articolo 6);
- il sostegno dello scambio di esperienze nei vari settori di interesse mediante reciproche visite di esperti e di artisti (articolo 7);
- l'istituzione di una commissione congiunta con il compito di dare attuazione alle attività dell'Accordo (articolo 8);
- la procedura per l'entrata in vigore dell'Accordo e per gli emendamenti allo stesso (articolo 9);
- la previsione della durata decennale dell'Accordo, a far data dalla sua entrata in vigore, automaticamente rinnovata per pari periodi, salvo denuncia con preavviso di tre mesi (articolo 10).

<u>La relazione tecnica</u> quantifica gli oneri complessivi, fornendo la seguente disaggregazione per voci di spesa:

Articoli dell'Accordo	Contenuto	Stato previsione	Tipo onere	Oneri
Articolo 1	Contributi ad istituzioni scolastiche emiratine per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano	MAECI	Autorizzato	€ 25.000
	Contributi ad uiniversità emiratine per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	Autorizzato	€ 15.000
	Contributi a enti e associazioni emiratine per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per docenti di lingua italiana	MAECI	Autorizzato	€ 3.000
	Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche nonché per la produzione, il doppiaggio o la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive, destinate ai mezzi di comunicazione di massa	MAECI	Autorizzato	€ 4.000
	Totale articolo 1	MAECI	Autorizzato	€ 47.000
Articoli 2 e 7	Collaborazione in campo artistico, attraverso iniziative di rilievo delle arti visive, del cinema, del teatro e della musica	MAECI	Autorizzato	€ 100.000
	Promozione della collaborazione in campo cinematografico attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo. Si prevede l'invio annuale negli Emirati Arabi di di 4 dirigenti italiani del MIBACT per 7 giorni:	MIBACT	Valutato	€ 8.320
	- spese di viaggio per 4 biglietti Roma/Dubai/Roma (euro 800 x 4) : euro 3.200;			
	- spese di pernottamento (euro 120 x 6 gg x 4): euro 2.880			
	- spese di vitto (euro 80 x 7 gg x 4): 2.240			
	Realizzazione di eventi nel settore della cinematografia	MIBACT	Autorizzato	€ 10.000
	Totale articoli 2 e 7	MAECI	Autorizzato	€ 100.000
		MIBACT	Autorizzato	€ 10.000
		MIBACT	Valutato	€ 8.320
Articolo 4	Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni a 3 esperti archivisti emiratini, forfettariamente quantificato in euro 960 ¹	MIBACT	Autorizzato	€ 2.880
	L'Italia può inviare negli Emirati Arabi 3 esperti archivisti italiani (3 biglietti A/R Roma/Dubai/Roma x euro 800 ciascuno) ²	MIBACT	Autorizzato	€ 2.400
	Spese per libri e riproduzioni.	MIBACT	Autorizzato	€ 386
	Totale articolo 4	MIBACT	Autorizzato	€ 5.666
Articolo 5	Secondo la RT la disposizione in esame non comporta nuovi oneri perché trattasi di attività già svolte dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).			

¹ Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

² Vedi nota precedente.

Articolo 6	Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni, per un importo forfettariamente quantificato in euro 960 a persona per soggiorno ³ a 6 esperti emiratini (un archivista, un bibliotecario, un archeologo, un architetto, uno storico dell'arte e un restauratore) ⁴	MIBACT	Autorizzato	€ 5.760
	L'Italia può inviare negli Emirati Arabi 6 esperti italiani un archivista, un bibliotecario, un archeologo, un architetto, uno storico dell'arte e un restauratore): 1 biglietto A/R Roma/Dubai/Roma x euro 800 ciascuno) ⁵	MIBACT	Autorizzato	€ 4.800
	Spese per libri e riproduzioni, seminari e conferenze, conduzione di ricerche comuni, messa a disposizione di strutture comuni.	MIBACT	Autorizzato	€ 4.440
	Totale articolo 4	MIBACT	Valutato	€ 4.800
		MIBACT	Autorizzato	€ 10.200
Articolo 8	La disposizione istituisce una Commissione mista, che si riunirà alternativamente in Italia e negli Emirati Arabi su richiesta di ciascuna delle Parti. Nell'ipotesi di un solo incontro nel corso del 2018 (invio in missione di 3 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 1 del MIBACT, per 3 giorni), la relativa spesa viene così quantificata:	MAECI	Valutato	€ 2.560
	- spese di viaggio per 3 biglietti Roma/Dubai/Roma (euro 800 x 3): euro 2.400;	MIBACT	Valutato	€ 3.840
	 spese di pernottamento (euro 120 x 2 gg x 3): euro 720 spese di vitto (euro 80 x 3 gg x 3): 720 			

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

(importi in euro)

	2016	2017	dal 2018
Articolo 1	47.000	47.000	47.000
Articoli 2-7	118.320	118.320	118.320
Articolo 4	5.666	5.666	5.666
Articolo 6	15.000	15.000	15.000
Articolo 8	-	-	3.840
TOTALE	185.986	185.986	189.826

_

³ Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

⁴ Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

⁵ Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero		Totale oneri valutati				
	2016	2017	dal 2018			
MAECI	-	-	2.560			
MIBACT	13.120	13.120	14.400			
TOTALI	13.120	3.120 13.120 16.960				
Ministero	Totale oneri autorizzati					
	2016	2017	dal 2018			
MAECI	147.000	147.000	147.000			
MIBACT	25.866	25.866	25.866			
TOTALI	172.866	172.866	172.866			
Ministero		Totale oneri				
	2016	2017	dal 2018			
MAECI	147.000	147.000	149.560			
MIBACT	39.866	39.866	40.266			
TOTALI	185.986	185.986	189.826			

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto - sul quale sarebbe utile una conferma – che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 8, decorrano dal 2019.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007

Le norme dell'Accordo prevedono:

- la dichiarazione della volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale e in materia di istruzione anche nell'ambito degli specifici programmi dell'Unione europea (articolo 1);
- l'individuazione dei settori di collaborazione previsti dall'Accordo (articolo 2);
- la collaborazione nel settore dell'istruzione, in campo scolastico e in ambito universitario e post-universitario, riferendosi ai docenti e agli studenti (articolo 3);
- la collaborazione nella diffusione della propria lingua, l'incoraggiamento del reciproco sostegno alle istituzioni scolastiche e culturali, e il riconoscimento dei titoli di studio intermedi e finali rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali. Il par. 2 si riferisce al sostegno alle istituzioni culturali e scolastiche, menzionando il comitato della Società Dante Alighieri (articolo 4);
- la definizione dei settori di intervento nella cooperazione culturale, con particolare attenzione alla tutela paesaggistica ed urbanistica ed alla cooperazione in campo

- archeologico. Il paragrafo 2 intende favorire la ricerca negli istituti culturali, scientifici, nelle biblioteche, archivi e musei, mediante scambi di materiali e di informazioni (articolo 5);
- la protezione dei beni culturali e naturalistici (Convenzioni UNESCO volte in particolare al contrato del traffico illecito del patrimonio culturale, compreso quello sommerso) (articolo 6);
- l'incoraggiamento della collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi (articolo 7);
- la cooperazione in tema di scambi giovanili e di attività sportive (articolo 8);
- la possibilità di realizzare la collaborazione prevista agli articoli 5 e 8 anche attraverso le amministrazioni locali delle Parti (articolo 9);
- l'incoraggiamento della collaborazione culturale e in materia di istruzione nell'ambito dell'UNESCO, includendo forme di collaborazione diretta tra i Comitati UNESCO dei due Paesi (articolo 10);
- l'istituzione di una Commissione mista per la corretta applicazione dell'Accordo, a cui partecipano esperti del MIBACT e delle altre amministrazioni competenti, che si riunirà alternativamente in Italia e a Malta (articolo 11);
- l'individuazione delle attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani (articolo 12);
- l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e la contestuale abrogazione di quello precedente, nonché le procedure di modifica del testo dell'Accordo (articoli 13 e 14) e la durata illimitata dell'Accordo, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la notifica della medesima (articolo 15).

<u>La relazione tecnica</u> quantifica gli oneri complessivi, fornendo la seguente disaggregazione per voci di spesa:

Articoli dell'Accordo	Contenuto	Stato previsione	Tipo onere	Oneri
Articolo 3,	Contributi ad università maltesi per la creazione ed il	MAECI	Autorizzato	€ 10.000
comma 1	funzionamento di cattedre in italiano			
	Per definire le modalità delle varie forme di scambio e	MIUR	Valutato	€ 1.560
	l'assegnazione degli assistenti di lingua delle due Parti nelle			
	rispettive scuole, si prevede l'invio annuale a Malta ⁶ di 2			
	dirigenti italiani del MIUR per 3 giorni:			
	 spese di viaggio per 2 biglietti Roma/La Valletta/Roma (euro 400 x 2) : euro 800; 			
	 spese di pernottamento (euro 100 x 2 gg x 2): euro 400; 			
	 spese di vitto (euro 60 x 3 gg x 2): euro 360. 			
	Contributi per la cooperazione in materia di metodi didattici	MAECI	Autorizzato	€ 5.000
	e per incrementare lo scambio di informazioni e di			
	pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore			
	dell'insegnamento dell'italiano			
	Contributi per l'assegnazione di 8 borse di studio, di 8	MIUR	Autorizzato	€ 52.480
	mensilità ciascuna, ad assistenti di nazionalità maltese			
	presso scuole secondarie italiane, per 64 mensilità totali			
	(borsellino mensile unitario di euro 820)			
	Totale articolo 3, comma 1	MAECI	Autorizzato	€ 15.000
		MIUR	Autorizzato	€ 52.480
		MIUR	Valutato	€ 1.560

La RT avverte che gli oneri discendenti da eventuali gemellaggi saranno a carico degli enti locali che decideranno di stipulare tale tipo di intese.

Articolo comma 2	3,	Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente 5 soggiorni di ricerca di 8 giorni	MAECI	Autorizzato	€ 4.800
Comma 2		forfettariamente quantificati in euro 960 per soggiorno 7			
		L'Italia può inviare a Malta 5 docenti universitari (5 biglietti	MIUR	Valutato	€ 2.000
		A/R Roma/La Valletta/Roma x euro 400 ciascuno).			
		Contributi per accordi di cooperazione tra università	MIUR	Autorizzato	€ 30.000
		Contributi per l'assegnazione di borse di studio, di 18	MAECI	Autorizzato	€ 14.760
		mensilità a studenti maltesi per un importo di € 820			
		ciascuna (borsellino mensile unitario di € 820)			
		Totale articolo 3, comma 2	MAECI	Autorizzato	€ 19.560
			MIUR	Valutato	€ 2.000
			MIUR	Autorizzato	€ 30.000
Articolo	4,	Contributi a licei maltesi per le sezioni bilingui, per la	MAECI	Autorizzato	
comma 1		creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano			€ 15.000
		Totale articolo 4, comma 1	MAECI	Autorizzato	€ 15.000
Articolo	4,	La RT afferma che in territorio maltese sono operanti			
comma 2		l'Istituto italiano di cultura e la sezione maltese del			
		Comitato Dante Alighieri, il cui funzionamento trova già			
		copertura finanziaria sugli ordinari capitoli di bilancio del MAECI (cap. 2761, bilancio MAECI).			
		Non si prevede al momento l'apertura di ulteriori istituzioni			
		che resta, ai sensi della vigente legislazione, subordinata			

⁶ Per un mero refuso, la relazione tecnica indica "Praga", anziché Malta.

-

⁷ Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno ed è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

	alla disponibilità di adeguati stanziamenti o, in mancanza, all'emanazione di appositi atti normativi che prevedano idonea copertura finanziaria.			
Articolo 5, comma 1	Realizzazione a Malta di iniziative di rilievo nei settori artistico, musicale, teatrale, espositivo, museale, del restauro urbanistico – paesaggistico ed archeologico, nonché nel settore dei diritti umani.	MAECI	Autorizzato	€ 30.000
	Promozione della collaborazione in campo cinematografico attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo. Si prevede l'invio annuale a Malta di 5 dirigenti italiani per 7 giorni:	MIBACT	Valutato	€ 7.700
	 spese di viaggio per 5 biglietti Roma/La Valletta/Roma (euro 400 x 2) : euro 2.000; spese di pernottamento (euro 120 x 6 gg x 5): 			
	euro 3.600; - spese di vitto (euro 60 x 7 gg x 5): euro 2.100.			
	Realizzazione di eventi nel settore della cinematografia	MIBACT	Autorizzato	€ 12.000
	Collaborazione nel campo dell'editoria mediante la concessione di premi e contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di libri italiani	MAECI	Autorizzato	€ 2.000
	Totale articolo 5, comma 1	MAECI	Autorizzato	€ 32.000
		MIBACT MIBACT	Autorizzato Valutato	€ 12.000 € 7.700
		WIIDAGI	Valutato	C 7.700
Articolo 5, comma 2	Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti maltesi (un archivista e un bibliotecario), forfettariamente quantificati in euro 960 a persona per soggiorno	MIBACT	Autorizzato	€ 1.920
	L'Italia può inviare a Malta 2 esperti italiani (un archivista e un bibliotecario): 2 biglietti A/R Roma/La Valletta/Roma x euro 400 ciascuno.	MIBACT	Valutato	€ 800
	Totale articolo 5, comma 2	MIBACT	Valutato	€ 800
		MIBACT	Autorizzato	€ 1.920
Articoli 6, comma 1, e 10	La RT afferma che le attività previste nelle disposizioni in esame non determinano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di scambio di consulenze e di informazioni, nonché di attività educative, di studio e documentazione, che ordinariamente si volgono in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi (cap. 2471, bilancio MAECI).			
Articolo 6, comma 2	Secondo la RT la disposizione in esame non comporta nuovi oneri perché trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. In particolare, sono attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma			
	dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), il cui svolgimento rientra nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020). Inoltre, l'eventuale attività di formazione di cui al medesimo articolo riguarderà esclusivamente la formazione			
	del personale maltese mediante la partecipazione a iniziative svolte dalle Amministrazioni italiane, con costi posti a totale carico della parte maltese. Si rileva, infatti, come in tale fattispecie non sussista alcun interesse da parte italiana ad attività di formazione da svolgersi a Malta, trattandosi di un settore in cui il nostro Paese è <i>leader</i> mondiale, con standard di eccellenza riconosciuti a livello internazionale. In questo caso, quindi, sussiste il solo interesse della controparte maltese ad avvalersi del <i>know</i> -			

	how e delle esperienze italiane; ne consegue l'inapplicabilità del principio di reciprocità, utilizzato nelle altre previsioni dell'Accordo in virtù della consolidata prassi internazionale ove sussista il vicendevole interesse delle Parti.			
Articolo 7	La RT afferma che le attività ivi previste non determinano oneri aggiuntivi perché trattasi di scambio di informazioni ed esperienze che si svolgeranno nell'alveo degli appositi fora internazionali, delle competenti sedi europee (trattandosi di due Paesi membri dell'UE) o in modalità telematica, quindi senza costi aggiuntivi.			
Articolo 8	Contributo per promuovere lo scambio di informazioni e la realizzazione di programmi nel settore della gioventù Contributo per la cooperazione tra istituzioni nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive	MAECI MAECI	Autorizzato Autorizzato	€ 5.000 € 30.000
	Totale articolo 8	MAECI	Autorizzato	€ 35.000
Articolo 11	La disposizione istituisce una Commissione mista per redigere i protocolli esecutivi che si riunirà alternativamente in Italia ed a Malta su richiesta di ciascuna delle Parti. Ipotizzando un solo incontro nel corso del 2018, con l'invio in missione per 4 giorni a Malta di 3 dirigenti, di cui 1 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBACT, la	MAECI	Valutato	€ 940
	 spesa viene così quantificata: spese di viaggio per 3 biglietti Roma/La Valletta/Roma (euro 400 x 3): euro 1.200; spese di pernottamento (euro 100 x 3 gg x 3): euro 900; spese di vitto (euro 60 x 4 gg x 3): euro 720. 	MIBACT	Valutato	€ 940
	- spese di vitto (edito oo x 4 gg x 5). edito 720.	MIUR	Valutato	€ 940

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

(importi in euro)

	\ 1	,	
	2016	2017	dal 2018
Articolo 3	120.600	120.600	120.600
Articolo 4	15.000	15.000	15.000
Articolo 5	54.420	54.420	54.420
Articolo 8	35.000	35.000	35.000
Articolo 11	-	-	2.820
TOTALE	225.020	225.020	227.840

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero		Totale oneri valutati		
	2016	2017	dal 2018	
MAECI	-	-	940	
MIUR	3.560	3.560	4.500	
MIBACT	8.500	8.500	9.440	
TOTALI	12.060	12.060	14.880	
Ministero	Totale oneri autorizzati			
	2016	2017	dal 2018	
MAECI	116.560	116.560	116.560	
MIUR	82.480	82.480	82.480	
MIBACT	13.920	13.920	13.920	
TOTALI	212.960	212.960	212.960	
Ministero		Totale oneri		
	2016	2017	dal 2018	
MAECI	116.560	116.560	117.500	
MIUR	86.040	86.040	86.980	
MIBACT	22.420	22.420	23.360	
TOTALI	225.020	225.020	227.840	

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto - sul quale sarebbe utile una conferma – che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 11, decorrano dal 2019.

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013

<u>Le norme</u> dell'Accordo prevedono:

- l'individuazione delle finalità dell'Accordo (articolo 1);
- gli ambiti di collaborazione scientifica e tecnologica: a) programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia; b) sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca, ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali; c) scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti; d) scambio di documentazione ed informazioni scientifiche e tecnologiche; e) organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne di carattere scientifico; scambi nei settori della tecnologia e dell'innovazione, compresa la cooperazione tecnica (articolo 2);

- l'incoraggiamento delle collaborazioni e della partecipazione a programmi e a progetti multilaterali e regionali, lo scambio di informazioni nel quadro della collaborazione a livello europeo nonché la partecipazione a bandi di gara congiunti (articolo 3);
- l'invito a scienziati, ricercatori, istituzioni e settore privato di altri Paesi a partecipare ad attività svolte nell'ambito dell'Accordo, con i relativi oneri a carico della Parte terza, quando non diversamente concordato (articolo 4);
- le modalità di tutela dei diritti della proprietà intellettuale, secondo la legislazione nazionale e le convenzioni internazionali (articolo 5);
- le forme e le modalità di trattamento dei risultati scientifici e tecnologici e delle invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione (articolo 6);
- l'individuazione delle autorità responsabili per il coordinamento e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo (MIUR per l'Italia e il Ministero della scienza per il Montenegro) (articolo 7);
- l'istituzione di una Commissione mista preposta alla corretta attuazione dell'Accordo ed alla definizione dei programmi di cooperazione (articolo 8);
- che l'Accordo non possa pregiudicare diritti e obblighi delle parti derivanti da accordi bilaterali e multilaterali, ivi compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 9);
- la durata di cinque anni dell'Accordo, tacitamente rinnovabili, salvo denuncia notificata per iscritto con anticipo di sei mesi, la risoluzione di controversie devolute a consultazioni o a negoziato diplomatico e le disposizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo (articoli 10-12).

<u>La relazione tecnica</u> quantifica gli oneri complessivi, fornendo la seguente disaggregazione per voci di spesa:

Articoli dell'Accordo	Contenuto	Stato previsione	Tipo onere	Oneri
Articolo 2,	(comma 1, lettera a): realizzazione di programmi e progetti di ricerca congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse	MAECI	Autorizzato	€ 105.000
	(comma 1, lettera b): la RT afferma che dalla disposizione non derivano oneri, trattandosi di attività già correntemente svolte dalle amministrazioni coinvolte e che mirano all'ottenimento di finanziamenti da organizzazioni internazionali. Tali attività sono svolte ordinariamente in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.	///	111	///
	(comma 1, lettera c): sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente un soggiorno di ricerca di 8 giorni a 5 docenti o ricercatori universitari montenegrini, con oneri forfettariamente quantificati in € 960 per soggiorno	MAECI	Autorizzato	€ 4.800
	(comma 1, lettera c): sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente un soggiorno di ricerca di 30 giorni a 7 docenti o ricercatori universitari montenegrini, con oneri forfettariamente quantificati in € 1.300 a persona per soggiorno.	MAECI	Autorizzato	€ 9.100
	(comma 1, lettera c): si prevede che l'Italia possa inviare in Montenegro 12 docenti e ricercatori. Spesa per 12 biglietti aerei Italia/Montenegro/Italia (euro 400 per 12 persone).	MAECI	Valutato	€ 4.800
	(comma 1, lettera d): contributi per sostenere attività di ricerca scientifica e tecnologica in settori di reciproco interesse, mediante lo scambio di documentazione e informazioni e l'organizzazione di conferenze, simposi e seminari.	MIUR	Autorizzato	€ 30.000
	Totale articolo 2	MAECI	Autorizzato	€ 118.900
		MAECI	Valutato	€ 4.800
		MIUR	Autorizzato	€ 30.000
Articolo 3	La RT afferma che da tale disposizione non derivano oneri,			
	trattandosi di attività già correntemente svolta dalle Amministrazioni coinvolte e mirata all'ottenimento di finanziamenti da parte delle competenti organizzazioni internazionali.			
Articolo 4	Amministrazioni coinvolte e mirata all'ottenimento di finanziamenti da parte delle competenti organizzazioni			
Articolo 4 Articolo 8	Amministrazioni coinvolte e mirata all'ottenimento di finanziamenti da parte delle competenti organizzazioni internazionali. La RT afferma che le attività previste dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto tutti i costi saranno coperti dalla terza parte invitante e non ci sono, ad oggi, altri accordi in merito. La disposizione istituisce una Commissione mista che si riunirà alternativamente in Italia ed in Montenegro ogni tre anni. Ipotizzando un solo incontro nel corso del 2018, che comporti l'invio in missione in Montenegro di 2 dirigenti del MAECI per tre giorni, la spesa viene così quantificata: - spese di viaggio per 2 biglietti Roma/Podgorica/Roma: euro 800;	MAECI	Valutato	€ 1.560
	Amministrazioni coinvolte e mirata all'ottenimento di finanziamenti da parte delle competenti organizzazioni internazionali. La RT afferma che le attività previste dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto tutti i costi saranno coperti dalla terza parte invitante e non ci sono, ad oggi, altri accordi in merito. La disposizione istituisce una Commissione mista che si riunirà alternativamente in Italia ed in Montenegro ogni tre anni. Ipotizzando un solo incontro nel corso del 2018, che comporti l'invio in missione in Montenegro di 2 dirigenti del MAECI per tre giorni, la spesa viene così quantificata: - spese di viaggio per 2 biglietti	MAECI	Valutato	€ 1.560

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

(importi in euro)

	2016	2017	dal 2018
Articolo 2	153.700	153.700	153.700
Articolo 8	-	-	1.560
TOTALE	153.700	153.700	155.260

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero		Totale oneri valutati		
	2016	2017	dal 2018	
MAECI	4.800	4.800	6.360	
MIUR	///	///	///	
TOTALI	4.800	4.800	6.360	
Ministero	Totale oneri autorizzati			
	2016	2017	dal 2018	
MAECI	118.900	118.900	118.900	
MIUR	30.000	30.000	30.000	
TOTALI	148.900	148.900	148.900	
Ministero		Totale oneri		
	2016	2017	dal 2018	
MAECI	123.700	123.700	125.260	
MIUR	30.000	30.000	30.000	
TOTALI	153.700	153.700	155.260	

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto - sul quale sarebbe utile una conferma – che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 8, decorrano dal 2019.

Per quanto riguarda – in particolare - gli oneri che potrebbero derivare dall'invito a scienziati o istituzioni a partecipare ad attività incluse nel presente Accordo, ai sensi dell'articolo 4, si prende atto del loro carattere ipotetico nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale i relativi costi non sono a carico della finanza pubblica. Si osserva tuttavia che, in base al testo dell'Accordo, è possibile che le parti concordino una diversa attribuzione delle spese. In proposito appare necessario un chiarimento volto ad escludere la possibilità di nuovi oneri.

Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015

Le norme dell'Accordo prevedono:

- i settori d'intervento riguardanti lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione (articolo 1);
- l'ammissione, nelle rispettive università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dei due Paesi per conseguire la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel Paese della controparte (articolo 2);
- l'impegno delle Parti, nei propri programmi d'insegnamento, a favorire una migliore conoscenza dell'altra Parte con l'avvio di discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi (articoli 3 e 4);
- la previsione, nel limite delle risorse disponibili, di borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti e lo scambio di studenti, di tirocinanti, di personale insegnante, di ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività nei settori menzionati all'articolo 1 (articoli 5 e 6);
- che ciascuna Parte garantisca agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali e favorisca la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche (articolo 7);
- la collaborazione nel settore museale e artistico e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, nonché lo scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei ed in particolare la collaborazione tra i musei (articolo 8);
- l'incoraggiamento della collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione (articolo 9);
- lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici di carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, nonché di film di interesse educativo o di documentari riguardanti i rispettivi Paesi (articolo 10);
- la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive e delle arti della scrittura e della parola, nonché lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, per la creazione e la gestione di archivi audiovisivi, nei limiti delle risorse disponibili (articolo 11);

- la promozione della collaborazione in ambito sportivo tra i due Paesi, con visite di sportivi e tecnici nell'ambito di partenariati in questo settore, nei limiti delle risorse a disposizione ed in base alla normativa vigente (articolo 12);
- la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte (articolo 13);
- lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi (articolo 14);
- la promozione della cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli (articolo 15);
- l'istituzione di una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulare Protocolli esecutivi pluriennali, con oneri a carico delle risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte (articolo 16);
- la previsione di una clausola di salvaguardia con riferimento al pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articolo 17);
- l'individuazione delle modalità di soluzione delle controversie, indicando la via diplomatica, e la durata dell'Accordo in cinque anni tacitamente rinnovabili (articolo 18 e 19);
- le modalità delle eventuali denunce, revisioni e modifiche dell'Accordo (articolo 20).

<u>La relazione tecnica</u> quantifica gli oneri complessivi, fornendo la seguente disaggregazione per voci di spesa:

Articoli dell'Accordo	Contenuto	Stato previsione	Tipo onere	Oneri
Articolo 5	Contributi per l'assegnazione di borse di studio di € 820 ciascuna a studenti senegalesi per un totale di 48 mensilità (borsellino mensile unitario di € 820)	MAECI	Autorizzato	€ 36.360
	Totale articolo 5	MAECI	Autorizzato	€ 39.360
Articolo 6	Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di ricerca di 8 giorni a 20 docenti e ricercatori senegalesi, forfettariamente quantificati in € 960 per soggiorno ⁸	MAECI	Autorizzato	€ 19.200
	L'Italia può inviare a Dakar 10 docenti universitari e 10 dell'alta formazione artistica musicale e coreutica: 20 biglietti A/R Roma/Dakar x € 1.500 ciascuno.	MIUR	Valutato	€ 30.000
	Totale articolo 6	MAECI	Autorizzato	€ 19.200

⁸ Per gli scambi degli docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

		MIUR	Valutato	€ 30.000
Articoli 7 e 8	Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di studio di 8 giorni a 5 esperti senegalesi, forfettariamente quantificati in € 960 per soggiorno	MIBACT	Autorizzato	€ 4.800
	L'Italia può inviare a Dakar 5 esperti italiani: 5 biglietti A/R Roma/Dakar/Roma x € 1.500 ciascuno.	MIBACT	Valutato	€ 7.500
	Contributi per scambio di pubblicazioni, libri, riviste e documenti	MIBACT	Autorizzato	€ 170
	Totale articoli 7 e 8	MIBACT	Autorizzato	€ 4.970
		MIBACT	Valutato	€ 7.500
Articoli 9 e 11	Collaborazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	Autorizzato	€ 35.000
	Collaborazione nell'ambito della musica, della danza, dell'arte e del <i>design</i> attraverso la stipula di accordi di mobilità di studenti e docenti e la realizzazione di attività	MIUR	Autorizzato	
	congiunte. Cooperazione nel campo cinematografico	MIBACT	Autorizzato	€ 20.000 € 12.000
	Collaborazione in campo cinematografico e audiovisivo con scambio di esperti e artisti per la partecipazione a spettacoli ed eventi. Come in precedenti accordi analoghi si prevede di offrire a 20 senegalesi soggiorni di 4 giorni,	MIBACT	Autorizzato	
	forfettariamente quantificati in euro 480 ciascuno Si prevede l'invio annuale a Dakar di 20 rappresentanti	MIDACT	Valutata	€ 9.600
	italiani: 20 biglietti A/R Roma/Dakar/Roma x € 1.500 ciascuno	MIBACT	Valutato	€ 9.600
	Totale articoli 9 e 11	MAECI	Autorizzato	€ 35.000
		MIUR	Autorizzato	€ 20.000
		MIBACT	Autorizzato	€ 21.600
		MIBACT	Valutato	€ 30.000
Articolo 10	Contributi per sviluppare il dialogo interculturale	MAECI	Autorizzato	€ 20.000
AI LICOIO TO	Totale articolo 10	MAECI	Autorizzato	€ 20.000
	7 6 14 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		7.0.10.1.220.10	0 20:000
Articoli 12 e 13	Contributo per la cooperazione tra istituzioni nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive	MAECI	Autorizzato	€ 10.000
	Totale articoli 12 e 13	MAECI	Autorizzato	€ 10.000
Articolo 14	La RT afferma che da tale previsione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio statale in quanto gli auspici di collaborazione nel campo del giornalismo avranno eventuali esiti operativi nel relativo programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie.			
Articolo 15	Contributo per accordi di cooperazione interuniversitaria	MIUR	Autorizzato	€ 20.000
	Totale articolo 15	MIUR	Autorizzato	€ 20.000
A-11- 47	La dispariate a succession de la succession di succession de la succession	MATOL	W-lost-t-	C 4 000
Articolo 16	La disposizione prevede la creazione di una Commissione mista per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnica e per stipulare programmi esecutivi pluriennali e che si riunirà alternativamente in Italia e in Senegal ogni tre anni. Ipotizzando un solo incontro nel corso del 2018, con l'invio in Senegal di 4	MAECI	Valutato	€ 4.020
	dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBACT, per 3 giorni, la spesa viene così quantificata: - spese di viaggio per 4 biglietti A/R Roma/Dakar/Roma (euro 1.500 x 4): € 6.000; - spese di pernottamento (euro 150 x 2 gg x 4 pp): € 1.200;	MIUR	Valutato	€ 2.010
	- spese di vitto (euro 70 x 3 gg x 4 pp): € 840.	MIBACT	Valutato	€ 2.010

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

(importi in euro)

	2016	2017	dal 2018
Articolo 5	39.360	39.360	39.360
Articolo 6	49.200	49.200	49.200
Articoli 7 e 8	12.470	12.470	12.470
Articoli 9 e 11	106.600	106.600	106.600
Articolo 10	20.000	20.000	20.000
Articoli 12 e 13	10.000	10.000	10.000
Articolo 14	-	-	-
Articolo 15	20.000	20.000	20.000
Articolo 16	-	-	8.040
TOTALE	257.630	257.630	265.670

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero		Totale oneri valutati				
	2016	2017	dal 2018			
MAECI	-	-	4.020			
MIUR	30.000	30.000	32.010			
MIBACT	37.500	37.500	39.510			
TOTALI	67.500	67.500	75.540			
Ministero	Totale oneri autorizzati					
	2016	2017	dal 2018			
MAECI	123.560	123.560	123.560			
MIUR	40.000	40.000	40.000			
MIBACT	26.570	26.5750	26.570			
TOTALI	190.130	190.130	190.130			
Ministero		Totale oneri				
	2016	2017	dal 2018			
MAECI	123.560	123.560	127.580			
MIUR	70.000	70.000	72.010			
MIBACT	64.070	64.070	66.080			
TOTALI	257.630	257.630	265.670			

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto - sul quale sarebbe utile una conferma – che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 16, decorrano dal 2019.

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 2, che prevede l'ammissione di cittadini dei due Paesi nei rispettivi enti di istruzione e formazione, si rileva che la relazione tecnica non considera la norma: sarebbe dunque necessaria una conferma che l'attuazione delle disposizioni non comporti nuovi o maggiori oneri.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015

Le norme dell'Accordo prevedono:

- gli obiettivi dell'Accordo nella volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, sia a quelli promossi da altri organismi internazionali e regionali, come l'InCE, nonché nell'impegno a favorire la collaborazione tra regioni e città dei rispettivi Paesi (articolo 1);
- i settori prioritari di collaborazione previsti dall'Accordo (articolo 2);
- la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in ambito scolastico sia in ambito universitario (articolo 3);
- l'indicazione (al paragrafo 1) delle forme della cooperazione bilaterale in campo scientifico-tecnologico (convegni ed eventi di carattere seminariale; scambi di ricercatori; ricerche e studi comuni; scambi di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica; creazione di laboratori congiunti, intese tra istituzioni italiane e slovacche operanti in campo scientifico-tecnologico; partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali); al comma 2 si riafferma il principio che la cooperazione prevista si realizza nel rispetto della legislazione nazionale e europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per le Parti contraenti, in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale. (articolo 4);
- la cooperazione fra istituzioni governative e associazioni dei due Paesi nei settori degli scambi giovanili, dell'attività motoria e delle discipline fisiche e sportive (articolo 5);
- la cooperazione in materia di promozione, conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico; mostre, simposi, seminari, giornate di studi e progetti pilota; la collaborazione tra archivi, gallerie, biblioteche, musei. E' facilitata l'attività dei ricercatori dell'altro Stato contraente. E' riconosciuta l'importanza (par. 5) dall'attuazione delle Convenzioni UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale, del 16 novembre 1972, e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, del 17 ottobre 2003 (articolo 6);
- la promozione degli scambi in ambito culturale e artistico (Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversità culturali) (articolo 7);

- il sostegno dell'attività delle istituzioni culturali e scolastiche presenti nei rispettivi territori, con particolare riferimento agli istituti di cultura, nonché di quelle che vi verranno eventualmente costituite. (articolo 8);
- l'incoraggiamento della collaborazione nel settore bibliotecario, attraverso contatti diretti tra biblioteche, scambio reciproco di specialisti e fonti d'informazione, programmi di formazione (articolo 9);
- il contrasto del traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia d'importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e dalla Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati, nonché l'impegno a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei principi della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 (articolo 10);
- il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, in applicazione delle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea (articolo 11);
- l'istituzione di una Commissione mista che opera secondo programmi esecutivi pluriennali e incaricata di esaminare i progressi della cooperazione negli ambiti definiti dall'Accordo, avendo facoltà di proporne eventuali modifiche (articolo 12);
- le modalità di risoluzione delle controversie (consultazione e negoziato) (articolo 13);
- le disposizioni finali sull'entrata in vigore dell'Accordo, le eventuali sue modifiche, nonché la durata illimitata, specificando le modalità della denuncia e garantendo la salvaguardia, fino al compimento, dei progetti iniziati oppure in corso in caso di cessazione di validità dell'Accordo stesso (articolo 15).

<u>La relazione tecnica</u> quantifica gli oneri complessivi, fornendo la seguente disaggregazione per voci di spesa:

Articoli dell'Accordo	Contenuto	Stato previsione	Tipo onere	Oneri
Articolo 3	Contributi a scuole slovacche per promuovere la diffusione della lingua italiana nelle scuole	MAECI	Autorizzato	€ 12.000
	Contributi ad università slovacche per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	Autorizzato	€ 8.000
	Contributi a scuole slovacche per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di docenti slovacchi di lingua italiana	MAECI	Autorizzato	€ 4.000
	Contributi ad università slovacche per realizzare corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti locali di italiano	MAECI	Autorizzato	€ 2.000
	Per avviare o monitorare progetti di collaborazione nel campo dell'istruzione, si prevede una missione annuale	MIUR	Valutato	€ 3.480

	nella Repubblica Slovacca di 2 dirigenti italiani per 7 giorni:			
	 spese di viaggio per 2 biglietti A/R Roma/Bratislava/Roma (euro 600 x 2): € 1.200; 			
	 spese di pernottamento (euro 120 x 6 gg x 2 pp): € 1.440; 			
	- spese di vitto (euro 60 x 7 gg x 2 pp): € 840.			
	Forniture di materiale didattico ed audiovisivo ad università slovacche per l'insegnamento della lingua italiana	MAECI	Autorizzato	€ 2.000
	Promozione dell'attività di assistenti di lingua presso le rispettive scuole tramite uno scambio di 3 assistenti	MIUR	Autorizzato	€ 18.000
	Realizzazione di 2 progetti annuali di gemellaggio tra le scuole dei due Paesi per favorire il dialogo interculturale	MIUR	Autorizzato	€ 20.000
	Attività di partenariato e scambio tra le scuole dei due Paesi su temi ed obiettivi di comune interesse	MIUR	Autorizzato	€ 30.000
	Finanziamento di progetti formativi congiunti per favorire la cooperazione fra le università dei due Paesi	MIUR	Autorizzato	€ 40.000
	Stipula di programmi congiunti per favorire la mobilità di studenti e docenti e la collaborazione tra istituzioni accademiche nei settori della musica, danza, arte e design	MIUR	Autorizzato	€ 20.000
	Sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede di offrire annualmente 3 soggiorni di ricerca di 8 giorni per un importo forfettario di € 960 ciascuno ⁹	MAECI	Autorizzato	€ 2.880
	Si prevede che l'Italia possa inviare a Bratislava 1 docente universitario e 2 dell'alta formazione artistica e musicale: 3 biglietti A/R Roma/Bratislava/Roma (€ 600 x 3 pp)	MIUR	Valutato	€ 1.800
	Borse di studio a studenti slovacchi di € 820 per un totale di 24 mensilità (borsellino mensile unitario di € 820)	MAECI	Autorizzato	€ 19.680
	Totale articolo 3	MAECI	Autorizzato	€ 50.560
		MIUR	Autorizzato	€ 128.000
		MIUR	Valutato	€ 5.280
Articolo 4	Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di studio di 10 giorni a 5 docenti e ricercatori universitari slovacchi, forfettariamente quantificati in € 1.200 per soggiorno	MAECI	Autorizzato	€ 6.000
	Sulla base di precedenti accordi analoghi, si possono offrire annualmente soggiorni di ricerca di 30 giorni a 5 docenti e ricercatori universitari slovacchi, forfettariamente quantificati in € 1.300 per soggiorno 10	MAECI	Autorizzato	€ 6.500
	L'Italia può inviare a Bratislava 10 esperti, docenti o ricercatori universitari italiani: 10 biglietti A/R Roma/Bratislava/Roma x € 600 .	MAECI	Valutato	€ 6.000
	Contributi per sostegno ad attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, con la creazione di 4 progetti di grande rilevanza	MAECI	Autorizzato	€ 90.000
	Finanziamenti di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico	MIUR	Autorizzato	€ 50.000
	Totale articolo 4	MAECI	Valutato	€ 6.000
		MAECI	Autorizzato	€ 102.500
	-	MIUR	Autorizzato	€ 50.000
Articolo 6	Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente missioni di studio di 8 giorni, per un importo forfettariamente quantificato in € 960 a persona per soggiorno a 2 esperti slovacchi (un	MIBACT	Autorizzato	
	bibliotecario e un archivista)			€ 1.920

⁹ Per gli scambi degli docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

¹⁰ Per gli scambi degli docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

	L'Italia può inviare a Bratislava 2 esperti italiani (1 archivista e 1 bibliotecario): 2 biglietti A/R Roma-Bratislava	MIBACT	Valutato	€ 1.200
	x € 600 cad. Spese per libri e riproduzioni	MIBACT	Autorizzato	€ 200
	Totale articolo 6	MIBACT	Autorizzato	€ 2.120
		MIBACT	Valutato	€ 1.200
		141501		2.25.222
Articolo 7	Collaborazione nel campo delle arti, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	Autorizzato	€ 25.000
	Contributi per l'assegnazione di premi e contributi alla traduzione del libro italiano	MAECI	Autorizzato	€ 2.000
	Promozione della collaborazione in campo cinematografico attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo. Si prevede l'invio annuale a Bratislava di 5 rappresentanti italiani appartenenti all'area della dirigenza per 7 giorni: - spese di viaggio (€ 600 x 5 biglietti A/R Roma/Bratislava/Roma): € 3.000; - spese di pernottamento (€ 120 x 6 gg x 5 pp): € 3.600; - spese di vitto (€60 x 7 gg x 5 pp): €2.100.	MIBACT	Valutato	€ 8.700
	Realizzazione di eventi nel settore della cinematografia	MIBACT	Autorizzato	€ 8.500
	Totale articolo 7	MAECI	Autorizzato	€ 8.300
	100010 010010 7	MIBACT	Valutato	€ 8.700
		MIBACT	Autorizzato	€ 8.500
Articolo 10	La RT afferma che le attività previste nella norma in esame non determinano oneri aggiuntivi in quanto trattasi: a) scambio di consulenze e di informazioni, nonché di attività educative, di studio e documentazione, che ordinariamente si svolgono in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi; b) dalla Commissione UNESCO (cap. 2471 bilancio MAECI); c) attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni; in particolare, si tratta di attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), il cui svolgimento rientra nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).	MAECI	Valutata	6.2.040
Articolo 12	La disposizione istituisce una Commissione mista incaricata di redigere ed esaminare i programmi esecutivi, che si riunirà alternativamente in Italia e nella Repubblica Slovacca ogni tre anni. Ipotizzando un solo incontro nel corso del 2018, che compirti l'invio in missione a Bratislava di 5 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 2 del MIUR e 1 del MIBACT, per 3 giorni, la spesa viene così quantificata: - spese di viaggio (€ 600 x 5 biglietti A/R Roma/Bratislava/Roma): € 3.000;	MAECI	Valutato Valutato	€ 2.040
	 spese di pernottamento (€ 120 x 2 gg x 5 pp): € 1.200; spese di vitto (€ 60 x 3 gg x 5 pp): € 900. 			0.1.227
		MIUR	Valutato	€ 1.020

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

(importi in euro)

	2016	2017	dal 2018
Articolo 3	183.840	183.840	183.840
Articolo 4	158.500	158.500	158.500
Articolo 6	3.320	3.320	3.320
Articolo 7	44.200	44.200	44.200
Articolo 12	-	-	5.100
TOTALE	389.860	389.860	394.960

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero		Totale oneri valutati		
	2016	2017	dal 2018	
MAECI	6.000	6.000	8.040	
MIUR	5.280	5.280	7.320	
MIBACT	9.900	9.900	10.920	
TOTALI	21.180	21.180 21.180 26.280		
Ministero	Totale oneri autorizzati			
	2016	2017	dal 2018	
MAECI	180.060	180.060	180.060	
MIUR	178.000	178.000	178.000	
MIBACT	10.620	10.620	10.620	
TOTALI	368.680	368.680	368.680	
Ministero		Totale oneri		
	2016	2017	dal 2018	
MAECI	186.060	186.060	188.100	
MIUR	183.280	183.280	185.320	
MIBACT	20.520	20.520	21.540	
TOTALI	389.860	389.860	394.960	

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto - sul quale sarebbe utile una conferma – che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 12, decorrano dal 2019.

Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

Le norme dell'Accordo prevedono:

- la volontà delle due Parti di promuovere la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione (articolo 1);
- favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo la cooperazione tra gli istituti di istruzione elementare, media e superiore, nonché tra le università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, pubblicazioni, scolari, studenti e docenti (articolo 2);
- l'impegno a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle università o istituti, con particolare riguardo ai territori in cui vivono entrambe le minoranze (articolo 3);
- borse di studio per studenti e laureati dell'altro Stato per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario (articolo 4);
- la collaborazione alle analisi dei testi di storia e geografia con riunioni di esperti (articolo 5);
- l'equipollenza dei diplomi e l'impegno delle Parti a regolare la materia (articolo 6);
- la collaborazione in campo editoriale, anche attraverso la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Stato (articolo 7);
- l'impegno a sostenere lo svolgimento di attività di istituzioni culturali e istituti di cultura dell'altro Paese, favorendo l'avvio e il funzionamento di istituti di cultura (articolo 8);
- lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno Stato (articolo 9), di informazioni e documentazioni di rilievo nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema (articolo 10) e la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi anche nel settore archeologico (articolo 11);
- la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali (articolo 12);
- la collaborazione dei due Paesi per impedire il traffico illegale di opere d'arte e di altri beni culturali (articolo 13), nonché nei settori dello sport e della gioventù (articolo 14), tra organismi e agenzie di stampa, con contatti tra editori di giornali e riviste e lo scambio di giornalisti e corrispondenti (articolo 15) e la promozione di contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi (articolo 16);
- l'impegno degli Stati al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione dell'identità linguistica della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia, con l'istituzione di una sottocommissione mista (articolo 17);
- che ciascuna Parte favorirà l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale necessario alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità all'Accordo (articolo 18);

- l'istituzione di una Commissione mista che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti programmi esecutivi (articolo 19);
- che le disposizioni di cui all'Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle due Parti derivanti da convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi, mentre eventuali controversie di interpretazione o attuazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica (articolo 20);
- l'entrata in vigore dell'Accordo sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 21);
- la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denuncia dello stesso, che non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo (articolo 22).

<u>La relazione tecnica</u> quantifica gli oneri complessivi, fornendo la seguente disaggregazione per voci di spesa:

Articoli dell'Accordo	Contenuto	Stato previsione	Tipo onere	Oneri
Articolo 2	Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente 5 soggiorni di ricerca di 8 giorni a docenti e ricercatori universitari sloveni per un importo forfettariamente quantificato in € 960 per soggiorno 11	MAECI	Autorizzato	€ 4.800
	Invio in Slovenia di 5 docenti e ricercatori universitari italiani 5 biglietti A/R Roma/Lubiana/Roma x € 400.	MIUR	Valutato	€ 2.000
	Finanziamento di accordi di cooperazione interuniversitaria	MIUR	Autorizzato	€ 38.000
	Contributi a scuole slovene per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento per insegnanti locali di italiano	MAECI	Autorizzato	€ 5.000
	Contributi ad istituzioni universitarie e culturali straniere per corsi di formazione ed aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano	MAECI	Autorizzato	€ 5.000
	Totale articolo 2	MAECI	Autorizzato	€ 14.800
		MIUR	Valutato	€ 2.000
		MIUR	Autorizzato	€ 38.000
Articolo 3	Contributi a scuole slovene per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	Autorizzato	€ 10.000
	Contributi per il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso università slovene	MAECI	Autorizzato	€ 15.000
	Totale articolo 3	MAECI	Autorizzato	€ 25.000
Articolo 4	Concessione di borse di studio a studenti sloveni per un totale di 24 mensilità per un importo di € 820 ciascuno (borsellino mensile unitario di € 820)	MAECI	Autorizzato	€ 19.680
	Totale articolo 4	MAECI	Autorizzato	€ 19.680
Articolo 5	La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non discendono nuovi oneri poiché, come accade di prassi con gli altri Paesi con cui vigono analoghi accordi, la collaborazione per l'analisi dei testi si volgerà con modalità telematiche e le pubbliche amministrazioni competenti si			

¹¹ Per gli scambi degli docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

_

	limiteranno a promuovere e favorire l'interessamento dei privati operanti nel settore (Case editrici, autori, traduttori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali riunioni.			
Articolo 7	Concessione di premi e contributi volti a promuovere in Slovenia la traduzione e la pubblicazione del libro italiano.	MAECI	Autorizzato	€ 4.000
	Totale articolo 7	MAECI	Autorizzato	€ 4.000
Articolo 8	La relazione tecnica ricorda che in Slovenia sono già operanti l'Istituto italiano di cultura e la sezione slovena del Comitato Dante Alighieri, il cui funzionamento trova già copertura finanziaria sugli ordinari capitoli di bilancio del MAECI (cap. 2761, bilancio MAECI). Non si prevede al momento l'apertura di ulteriori istituzioni che resta, ai sensi della vigente legislazione, subordinata alla disponibilità di adeguati stanziamenti o, in mancanza, all'emanazione di appositi atti normativi che prevedano idonea copertura finanziaria.			
Articolo 9	Allestimento di mostre rappresentative del patrimonio	MAECI	Autorizzato	€ 30.000
Ai ticolo 7	artistico e culturale dei due Paesi.			
	Totale articolo 9	MAECI	Autorizzato	€ 30.000
Articolo 10	Cooperazione nei settori espositivo, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	Autorizzato	€ 30.000
	Totale articolo 10	MAECI	Autorizzato	€ 30.000
Articolo 11	Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la conoscenza del patrimoni culturale dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno, a 4 esperti sloveni (un archivista, un bibliotecario, un archeologo, un museologo)	MIBACT	Autorizzato	€ 3.840
	L'Italia può inviare in Slovenia 4 esperti italiani (1	MIBACT	Valutato	€ 1.600
	archivista, 1 bibliotecario, 1 archeologo, 1 museologo): 1 biglietti A/R Roma/Lubiana/Roma x € 400 ciascuno			
		MIBACT	Valutato	€ 1.600
	biglietti A/R Roma/Lubiana/Roma x € 400 ciascuno			
Articolo 12	biglietti A/R Roma/Lubiana/Roma x € 400 ciascuno	MIBACT	Valutato	€ 1.600
Articolo 12 Articolo 13	biglietti A/R Roma/Lubiana/Roma x € 400 ciascuno Totale articolo 11 La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà	MIBACT	Valutato	€ 1.600
	La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi. La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi oneri i quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).	MIBACT	Valutato	€ 1.600
Articolo 13	La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi. La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi oneri i quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).	MIBACT	Valutato Autorizzato	€ 1.600 € 3.840

Articolo 15	La relazione tecnica afferma che le pubbliche amministrazioni competenti si limiteranno a promuovere e favorire l'interessamento dei privati operanti nel settore (agenzie di stampa, testate giornalistiche, editori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali iniziative.			
Articolo 17	La disposizione istituisce una Commissione mista per la conservazione dell'identità linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e slovena in Italia, che si riunirà alternativamente in Italia e in Slovenia ogni tre anni. Ipotizzando un solo incontro nel corso del 2018, che compirti l'invio in missione a Lubiana di 4 dirigenti, di cui 2	MAECI	Valutato	€ 1.880
	del MAECI e 2 del MIUR, per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:	MIUR	Valutato	€ 1.880
	 spese di viaggio (€ 400 x 4 biglietti A/R Roma/ Lubiana/Roma): € 1.600; 			
	 spese di pernottamento (€ 100 x 3 gg x 4 pp): € 1.200; 			
	 spese di vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960. 			
Articolo 19	La disposizione istituisce una Commissione mista incaricata di redigere ed esaminare i programmi, che si riunirà alternativamente in Italia e in Slovenia ogni tre anni. Nell'ipotesi di un incontro nel corso del 2018, che comporti l'invio in missione a Lubiana di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIBACT e 1 del MIUR, per 4 giorni, la relativa	MAECI	Valutato	€ 1.880
	 spesa viene così quantificata: - spese di viaggio (€ 400 x 4 biglietti A/R Roma/Lubiana/Roma): € 1.600; - spese di pernottamento (€ 100 x 3 gg x 4 pp): € 1.200; 	MIUR	Valutato	€ 940
	- spese di vitto (€ 60 x 4 qq x 4 pp): € 960.			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MIBACT	Valutato	€ 940

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

(importi in euro)

	2016	2017	dal 2018
Articolo 2	54.800	54.800	54.800
Articolo 3	25.000	25.000	25.000
Articolo 4	19.680	19.680	19.680
Articolo 7	4.000	4.000	4.000
Articolo 9	30.000	30.000	30.000
Articolo 10	30.000	30.000	30.000
Articolo 11	5.440	5.440	5.440
Articolo 14	40.000	40.000	40.000
Articolo 17	-	-	3.760
Articolo 19	1	-	3.760
TOTALE	208.920	208.920	216.440

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri valutati		
	2016	2017	dal 2018
MAECI	-	-	3.760
MIUR	2.000	2.000	4.820
MIBACT	1.600	1.600	2.540
TOTALI	3.600	3.600	11.120
Ministero	Totale oneri autorizzati		
	2016	2017	dal 2018
MAECI	163.480	163.480	163.480
MIUR	38.000	38.000	38.000
MIBACT	3.840	3.840	3.840
TOTALI	205.320	205.320	205.320
Ministero	Totale oneri		
	2016	2017	dal 2018
MAECI	163.480	163.480	167.240
MIUR	40.000	40.000	42.820
MIBACT	5.440	5.440	6.380
TOTALI	208.920	208.920	216.440

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto - sul quale sarebbe utile una conferma – che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 19, decorrano dal 2019.

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica Copertura finanziaria

Si osserva preliminarmente che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha modificato l'articolo 3 del disegno di legge, in particolare aggiornando la decorrenza degli oneri derivanti dai singoli Accordi oggetto di ratifica a far data dall'anno 2017 ed adeguando la relativa clausola di copertura finanziaria, da imputare al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2016-2018. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, tale modifica tiene conto, da un lato, dei presumibili tempi ancora occorrenti alla ratifica ed alla

successiva entrata in vigore degli Accordi medesimi, dall'altro, della specifica natura degli oneri oggetto di copertura.

Tanto premesso, si fa presente che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - del quale è previsto l'utilizzo in misura complessivamente pari a 1.421.116 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 1.449.996 euro a decorrere dall'anno 2019 - reca le necessarie disponibilità 12.

In tale quadro, si osserva tuttavia come l'attuale formulazione del medesimo articolo 3, commi da 1 a 8 (*rectius* 7), nel ricondurre - almeno sul piano formale - gli oneri derivanti da ciascun Accordo ad un limite di spesa, non sembrerebbe conforme a quanto evidenziato nella relazione tecnica, che viceversa reca l'analitica distinzione, in riferimento a ciascun Accordo, tra oneri "autorizzati" ed oneri "valutati". Al riguardo, si ricorda che i predetti oneri "valutati" risultano connessi, in base alla menzionata relazione tecnica, alle spese di missione previste in virtù di specifiche disposizioni dei singoli Accordi, che si concretizzano nell'invio nel Paese controparte di delegazioni italiane a vario titolo composte. Sul punto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che gli oneri oggetto delle previsioni di spesa risultano a volte di importo non irrilevante¹³.

Per quanto concerne l'attuale andamento degli oneri stessi, che prevede il verificarsi della maggiore spesa a decorrere dal 2019, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che, come indicato nella relazione tecnica, la prima riunione delle Commissioni miste incaricate di redigere i protocolli esecutivi abbia luogo nel Paese controparte nel corso del 2019.

-

¹² Nel corso dell'esame in sede referente è stata espunta dal disegno di legge la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), cui erano complessivamente ascritti oneri quantificati in 459.520 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 463.420 euro a decorrere dall'anno 2018.

¹³ Ad esempio, gli oneri "valutati" relativi all'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), risultano complessivamente quantificati in 67.500 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in 75.540 euro a decorrere dal 2019.

Da un punto di vista meramente formale, appare infine opportuno precisare il carattere annuale degli importi indicati, tanto sul versante della determinazione degli oneri quanto su quello della relativa copertura finanziaria, a decorrere dal 2019.